

MESSAGGIO MUNICIPALE- no.16/2015
CONCERNENTE LA MODIFICA DELLO STATUTO DELL'
AGENZIA NUOVO QUARTIERE CORNAREDO (AGENZIA NQC)

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali,

6948 Porza, 3 novembre 2015

con il presente messaggio il Municipio sottopone alla Vostra attenzione per esame e adozione alcune modifiche dello Statuto dell'Agazia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agazia NQC).

Sommario

1. Introduzione.....	1
2. Considerazioni preliminari	2
3. Proposte di modifica dello Statuto	4
4. Conclusioni	5

1. Introduzione

1.1

Con rispettive risoluzioni del 25.10.2010, del 20.06.2011 e del 12.09.2011 i Consigli comunali di Porza, Canobbio e Lugano hanno deciso la costituzione dell'Agazia NQC, adottando - in un uguale testo - il relativo Statuto.

Con risoluzione n. 861 del 15.02.2012, il Consiglio di Stato, statuendo sulle relative istanze dei rispettivi Municipi del 14.12.2010, del 16.08.2011 e del 12.01.2012, ha approvato lo Statuto, apportando d'ufficio le modifiche risultanti dalla medesima risoluzione.

Lo Statuto in vigore, con evidenziate le modifiche apportate dal Consiglio di Stato (in verde passaggi aggiunti, in giallo passaggi stralciati e in rosso le modifiche che devono essere adottate dal Legislativo), è riportato nell'Allegato 1 (Statuto) del presente messaggio.

1.2

Come noto, l'Agenzia NQC costituisce un ente autonomo di diritto pubblico comunale ai sensi dell'art. 193c LOC, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico (art. 1 cpv. 1 Statuto), con sede a Lugano (cpv. 2) e di durata indeterminata (cpv. 3).

Secondo l'art. 2 Statuto l'Agenzia NQC provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse pubblico di competenza dei Comuni previsti nel Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), secondo le indicazioni contenute nel relativo Programma di realizzazione e nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti, riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime (cpv. 1). L'Agenzia NQC può inoltre essere incaricata, sulla base di appositi mandati di prestazione, di provvedere alla realizzazione e alla gestione anche di altri interventi previsti nel PR-NQC, di competenza di altri enti, pubblici e/o privati (cpv. 2).

Per le ulteriori disposizioni statutarie, ci si permette qui semplicemente rinviare all'Allegato 1.

1.3

Per quanto riguarda le attività svolte dall'Agenzia NQC a far tempo dalla sua entrata in funzione, nel 2012, sulla base del primo mandato di prestazione approvato dai Consigli comunali contestualmente all'adozione dello Statuto, nonché alle attività future, ci si permette qui rinviare ai paralleli messaggi concernenti la concessione del credito per il mandato di prestazione 2015-18 rispettivamente l'approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale per il 2014 e relativo rapporto sull'attività 2012-2014.

2. Considerazioni preliminari

2.1

In occasione dell'esame dello Statuto originario le Commissioni della gestione e della pianificazione del territorio del Consiglio comunale di Lugano avevano sostenuto che vi erano *“alcune modifiche importanti da apportare”*. *“Considerato come i Comuni di Porza e Canobbio, e meglio i Consigli Comunali, abbiano [avessero] già accolto favorevolmente i Messaggi municipali per la costituzione dell'agenzia NQC ed abbiano [avessero], contestualmente, anche già approvato gli statuti”*, le citate Commissioni avevano *“raccomanda[to] al plenum del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto come proposto nel Messaggio, nel contempo richiedendo un formale impegno ad analizzare e formalizzare le modifiche statutarie proposte attraverso l'aggiunta di uno specifico punto nel dispositivo”*.

Facendo proprie le proposte delle sue Commissioni, il Consiglio comunale (CC) di Lugano, pur adottando lo Statuto così come proposto dai Municipi, aveva quindi - fra l'altro - risolto che *“il Municipio intraprende, attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio, i passi necessari ... a valutare e eventualmente modificare lo statuto in base alle proposte allegate, in particolare per quanto concerne la necessaria garanzia di intervento da parte dei tre legislativi comunali nell'approvazione dei contenuti e crediti delle realizzazioni previsti”*.

Contestualmente alla presentazione del citato messaggio concernente la concessione del credito per il mandato di prestazione 2015-18, i Municipi ritengono di dare nel contempo evasione, con il presente ulteriore messaggio, alla citata richiesta.

2.2

Le Commissioni del Consiglio comunale di Lugano avevano formulato numerose proposte di modifica dello Statuto, che sono state attentamente esaminate dal Consiglio dell'Agenzia.

A seguito di tale esame i Municipi, facendo proprie le valutazioni del Consiglio, propongono di accettare due proposte che vengono trattate nel seguente capitolo 3.

2.3

Prima di presentare le modifiche dello Statuto proposte, con riferimento alla richiesta generale del Consiglio comunale di Lugano (vedi precedente p.to 1.4) relativa alla *“garanzia di intervento da parte dei tre legislativi comunali nell'approvazione dei contenuti e crediti delle realizzazioni previsti”*, appare preliminarmente opportuno ricordare che

- la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale, dotato di personalità giuridica propria, implica, per definizione, che i Comuni interessati hanno inteso *“ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica”* (art. 193 cpv. 1 LOC)
- come rilevato anche dal C.d.S nella menzionata risoluzione di approvazione dello Statuto, *“... la realizzazione delle opere rientrerà in settori ove la LOC o altre leggi speciali (...) stabiliscono competenze e procedure vincolanti che andranno ossequiate e a cui non si può derogare nemmeno attraverso la delega ad un Ente di diritto comunale, quindi attraverso disposizioni statutarie”*, per cui *“... lo svolgimento dei compiti realizzativi di opere da parte dell'Agenzia presupporrà necessariamente decisioni d'avallo degli organi comunali sui progetti e sui crediti, conformemente ai disposti della LOC o di leggi speciali puntualmente applicabili. In altre parole, l'Ente in esame costituisce una sorta di piattaforma intercomunale di tipo esecutivo, direzionale e gestionale che agisce sulla base dei mandati assegnati (...) e delle decisioni degli organi competenti per legge. Vanno poi puntualmente ossequiate le procedure vincolanti previste da quest'ultime”* (pag. 3)
- lo Statuto dispone, conseguentemente, già espressamente che *“restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime”* (art. 2)
- in questi termini l'Agenzia (e meglio il relativo Consiglio) corrisponde in sostanza ad una sorta di Municipio, con le competenze limitate ai compiti affidatili, che sottostà (tramite - in aggiunta - i “veri” Municipi) ai medesimi vincoli e obblighi verso i Consigli comunali; i “poteri” dei Legislativi comunali nei confronti dell'Agenzia sono, pertanto, sostanzialmente identici a quelli verso i Municipi
- più concretamente i Consigli comunali sono competenti (art. 20) per l'approvazione sia dei mandati di prestazione, che dei crediti per lo svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia, che dei conti
- per il resto ai Legislativi comunali sono pure conferiti la competenza di nominare il membro del Consiglio e il supplente di competenza del rispettivo Comune (art. 20 lett. b), il diritto di essere informati annualmente, da parte del Municipio, sull'attività svolta dall'Agenzia (art. 193 cpv. 3 LOC) e la facoltà di dare istruzioni secondo quanto previsto dall'art. 193 cpv. 4 LOC.

3. Proposte di modifica dello Statuto

3.1

Una prima proposta di modifica riguarda gli art. 8 e 9 Statuto, che hanno attualmente il seguente tenore:

- Art. 8 (Composizione e nomina)
*“¹ Il Consiglio si compone di tre membri e tre supplenti, designati dai Consigli comunali di ciascun Comune interessato fra i membri dei Municipi.
² Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.”*
- Art. 9 (Incompatibilità e collisione d'interesse)
*“¹ I dipendenti dell'Agenzia NQC non sono eleggibili nel Consiglio.
² Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.”*

Le Commissioni del Consiglio comunale di Lugano avevano in proposito formulato la seguente domanda: *“nell'art. 8 non sarebbe da inserire un cpv. 3 per conflitto d'interesse, analogo all'art. 9 cpv. 2?”*

In proposito è opportuno ricordare preliminarmente che il tema relativo a possibili conflitti d'interesse è regolato dagli art. 100¹ e 101² LOC, che l'art. 9 cpv. 2 Statuto rende espressamente applicabili ai membri del Consiglio dell'Agenzia. Questi sono pertanto (già) assoggettati ai medesimi vincoli di un municipale.

Per quanto riguarda la Direzione generale di progetto (DGP) va precisato che la conduzione dell'Agenzia è affidata al suo Consiglio (che “semplicemente” si avvale della DGP per lo svolgimento dei suoi compiti) e che solo il Consiglio detiene le competenze decisionali, comprese in particolare pure quelle per le delibere delle commesse (insite nella delega di competenza per lo svolgimento dei compiti affidati).

Tutte le decisioni del Consiglio sono peraltro impugnabili come una decisione di un Municipio (art. 193b cpv. 2 LOC, art. 24 Statuto).

Si precisa altresì che l'Agenzia non procede direttamente - tramite la DGP - ad opere di progettazione; queste sono infatti sempre commissionate con apposite procedure di concorso (i cui atti sono allestiti - e questa, fra le altre, è la sua funzione - dalla DGP).

Premesso quanto sopra, si propone non di meno, per migliore sistematica, di “spostare” la disposizione di cui all'art. 9 cpv. 2 nell'art. 8, quale nuovo cpv. 3.

3.2

¹ Art. 100 LOC (Collisione di interesse)

¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

² Art. 101 LOC (Divieto di prestazione)

Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Una seconda proposta di modifica riguarda l'art. 15 Statuto, che ha attualmente il seguente tenore:

- Art. 15 (Compiti finanziari)
"Il Consiglio, in particolare
 - a) *stipula i mandati di prestazione con i Comuni e gli altri enti, pubblici e/o privati*
 - b) *elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il 1. marzo*
 - c) *contrae i prestiti necessari per l'esecuzione dei mandati ricevuti*
 - d) *designa, sentiti i Municipi, l'organo di revisione."*

Le Commissioni del Consiglio comunale di Lugano avevano in proposito formulato le seguenti considerazioni e domande:

"... si nota che l'art. 193 d cpv. 2 LOC parla dei 'conti dell'Ente', probabilmente i conti economici e forse anche i bilanci. Non sarebbe meglio specificare negli statuti cosa debba fare l'Agenzia in questo ambito?

Chiediamo di esaminare l'opportunità di inserire all'art. 15 ('compiti finanziari') anche questo argomento."

"... da aggiungere come compito finanziario quello dell'allestimento dei conti economici ed (eventualmente) dei bilanci. Del conto annuale parla pure l'art.18 cpv. 1 lit. a)."

La proposta può, per motivi di completezza, essere accolta. L'art. 20 lett. d) stabilisce che *"i Consigli comunali ... approvano i conti e la relazione annuale sulla gestione dell'Agenzia NQC"*, l'art. 21 lett. d) che *"i Municipi ... propongono al Consiglio comunale l'approvazione dei conti e della relazione annuale sulla gestione dell'Agenzia NQC"*, e l'art. 193d cpv. 2 LOC che *"i conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale"*.

Si propone pertanto di modificare l'art. 15 lett. b) nel seguente modo:

("Il Consiglio, in particolare") "elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il 1. marzo".

4. Conclusioni

Si propone pertanto di modificare gli art. 8, 9 e 15 dello Statuto come sopra indicato.

Per la modifica proposta, di competenza del Consiglio comunale (art. 20 lett. a Statuto), si applicano i disposti di cui agli art. 186 e segg. LOC (vedi art. 193c cpv. 2 LOC).

Si invita pertanto codesto Legislativo a voler

risolvere:

1. Sono adottate le seguenti modifiche degli art. 8, 9 e 15 dello Statuto dell'Agenzia NQC:

Articolo 8 - Composizione, nomina, collisione d'interesse

¹ (invariato).

² (invariato).

³ (nuovo) Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 9 - Incompatibilità

I dipendenti dell'Agenzia NQC non sono eleggibili nel Consiglio.

Articolo 15 - Compiti finanziari

Il Consiglio, in particolare

a) (invariato)

b) elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il 1. Marzo.

c) (invariato)

d) (invariato).

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

F.Citterio

Il Segretario:

W. De Vecchi

Allegati:

1: Statuto in vigore – con aggiunte, stralci e adeguamenti

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
		X